



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE NORMATIVA

I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO
Prot. 0017116 del 03/12/2021
(Uscita)

ANNI SCOLASTICI

2021-22

2022-23

2023-24

Il giorno 29 Novembre alle ore 18.00 nell'Ufficio di Dirigenza si riuniscono per la stipula dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Parte Normativa dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" di CATANZARO, Il triennio 2021-2024

per la **PARTE PUBBLICA**

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa TERESA AGOSTO

per la **PARTE SINDACALE**

RSU BASILE ELIGIO

CELI ROBERTA (ASSENTE)

SOLURI SUSANNA



SINDACATI FLC/CGIL SCUOLA

Mancuzzo Alfonso

TERRITORIALI CISL/SCUOLA

Silipo Alfredo

UIL/SCUOLA

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

GILDA/UNAMS

ASSENTE

Viene stipulato il seguente accordo di seguito riportato:



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PARTE NORMATIVA a.s. 2021-2024

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2 – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

TITOLO 3 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

TITOLO 4- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

TITOLO 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO 6 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

- a) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" di CATANZARO e la RSU e si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituto, con contratto a tempo determinato e indeterminato.
- b) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione per gli anni scolastici **2021/22-2022/23-2023/24**, fermo restando che quanto convenuto s'intenderà modificabile e/o tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- c) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia, fermo restando il diritto di ogni parte di chiedere eventuale adeguamento alle mutate esigenze;
- d) Resta comunque salva la possibilità di effettuare modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni contrattuali e/o legislative.
- e) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
- f) La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.lgs n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 165/2001. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa nell'ambito della disciplina contrattuale vigente (art. 4 CCNL scuola 2006/2009).
- g) Rispetto a quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo d'Istituto si fa riferimento alle norme di legge e alla normativa contrattuale specifica vigente.

Art. 2 Procedura di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

2





2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione: la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 Pubblicità degli atti

La parte pubblica, dopo la firma definitiva del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi, entro 5 giorni, all'albo della RSU ed a quello sindacale di ogni plesso nonché pubblicati nel sito web d'Istituto.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente convoca le riunioni, anche su richiesta dei componenti RSU, per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:



Obiezioni

Alto



- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.



Oberto

Alld

K



2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 Attività Sindacali e sciopero

9-1 Attività Sindacale

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un albo sindacale, situato nella sede amministrativa presso il liceo scientifico, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare la materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
5. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sala videoconferenza del Liceo Scientifico, concordando con il Dirigente Scolastico le modalità di gestione, il controllo e la pulizia del locale.
6. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare inviata via mail e pubblicata sul sito.
7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi con almeno due giorni di anticipo in modo da avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni, fa fede ai fini del comparto del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.
9. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui 1 unità



Obiezioni



EFERMI

Enrico

Istituto di Istruzione Superiore

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
opzione scienze applicate

Liceo Scientifico Sportivo

Via Carlo Pisacane - Tel. 0961 737678 - Fax 0961 737204

Liceo delle Scienze umane

Liceo delle Scienze umane
opzione socio-economico

Liceo Linguistico

Viale Crotona - Tel. 0961 34624 - Fax 0961 31040

web www.iisfermi.gov.it e-mail czis001002@istruzione.it pec czis001002@pec.istruzione.it C.M. [czis001002](http://www.cmis001002.it) C.F. 80003620798

di personale collaboratore scolastico e 1 unità assistente amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi essenziali sarà effettuata dal DSGA che tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione secondo l'ordine alfabetico.

10. Contingente ATA in caso di assemblea sindacale le parti in merito concordano seguenti criteri per assicurare le prestazioni essenziali in caso di assemblea indetta nella scuola o in altra sede:

- 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso funzionante con attività didattica;
- 1 collaboratore scolastico addetto al centralino;
- 1 Ass. Amm.vo

Per la partecipazione alle assemblee fuori sede il personale potrà beneficiare di mezz'ora tra andata e ritorno per raggiungere la sede dell'assemblea, tempo che verrà conteggiato nel monte ore massimo annuale di 10 ore.

Il Dirigente Scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:

- a) Coloro che hanno già fruito nel corso dell'a.s. di dieci ore di assemblea sindacale
- b) Rinuncia volontaria all'assemblea da parte del personale interessato
- c) Rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una lettera scelta a sorteggio.

9-2 SCIOPERO

1- Contingente minimo in caso di sciopero come da allegato Protocollo di intesa e regolamento di applicazione (prot. n. 2085 del 11/02/2021)

2. Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere, per quanto possibile tempestivamente, alle RSU il materiale sindacale proveniente dall'esterno.

Art. 10 Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Md



Roberto

M



2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale e organizzativo.

TITOLO III - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 13 Ore eccedenti personale docente

Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, per un orario complessivo non superiore alle 24 ore. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. Nell'attribuzione delle ore eccedenti si seguiranno i seguenti criteri:

1. Docente della stessa classe del docente assente;
2. Docente della stessa disciplina del docente assente;
3. Docente di disciplina affine a quella del docente assente;
4. Docente che ha effettuato il minore numero di ore eccedenti.

Art. 14 Attività di supporto didattico agli studenti

Il supporto didattico si potrà attivare all'inizio dell'anno scolastico e dopo gli scrutini intermedi, sulla base della valutazione del Consiglio di classe in termini di efficacia.

Le discipline, che saranno oggetto di interventi didattici, saranno definite a seguito di richiesta dei genitori degli alunni che hanno conseguito, nel primo trimestre, nella disciplina richiesta un voto non superiore a quattro. Laddove le richieste fossero superiori alla disponibilità del fondo per detto servizio, si terrà conto del modello ISEE, della famiglia dell'alunno, riferito alla situazione reddituale anno precedente.

Al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni, ogni genitore interessato all'attività di supporto didattico potrà presentare due richieste in ordine di priorità. Il numero di gruppi attivati, partendo dalle priorità espresse dai genitori, sarà in relazione ai fondi disponibili.

I gruppi omogenei per classi parallele dovranno essere composti da un numero di studenti tra otto e dieci. Ogni intervento durerà otto ore di insegnamento per non meno di quattro incontri.

Il docente che interverrà in un gruppo sarà, in via prioritaria, delle stesse classi parallele ma diverso dal docente di classe degli alunni membri del gruppo.

A parità di disponibilità da parte dei docenti avrà la precedenza nell'incarico il docente in posizione migliore nella graduatoria di Istituto.

14-1 Compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari

Relativamente ai progetti europei i docenti ed il personale interno ed esterno è individuato attraverso specifici bandi di reclutamento per tutor e/o esperti, che saranno graduati attraverso schede di valutazione deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto con le seguenti limitazioni:

- i docenti che partecipano ai bandi non possono ricoprire all'interno dello stesso progetto (insieme di più moduli) più di un incarico tranne nel caso in cui non vi siano altre domande per il profilo in oggetto.



oggetto



- Al fine del reclutamento delle figure tutor/esperti e al fine di favorire una più ampia partecipazione del personale, si introduce il criterio della rotazione intesa come limitazione alla partecipazione se nello stesso anno è stato ricoperto lo stesso ruolo nella stessa tipologia di modulo tranne nel caso in cui non vi siano altre domande per il profilo in oggetto.

14-2 Compensi per P.C.T.O

Relativamente alle attività di tutoraggio PCTO, il personale interno è individuato attraverso specifici avvisi di disponibilità. Il compenso è rapportato all'impegno dei docenti e al finanziamento assegnato dal Ministero dell'Istruzione e all'eventuali altri fondi finalizzati.

Ai compensi di cui al fondo di istituto si applica l'art. 71 del D.L. 25.06.2008 n. 112.

Il lavoro forfettario del personale docente sarà liquidato previa verifica dell'espletamento dell'incarico assegnato. In caso di inadempimento dei docenti nominati ove si verifichi per esigenze di servizio necessità di sostituzione degli stessi la retribuzione percepita sarà decurtata in proporzione e destinata al docente in sostituzione.

La retribuzione relativa alla intensificazione del lavoro svolto dal personale ATA sarà corrisposta in base alla verifica di svolgimento dei compiti assegnati. Qualora in caso di impedimento dei destinatari dell'incarico lo stesso, per necessità di servizio, venga svolto da altri gli importi saranno decurtati e la retribuzione corrispondente attribuita a chi ha svolto effettivamente l'incarico.

Art.15. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA . Chiusura prefestiva istituto e piano di recupero

- In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
- Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - disponibilità espressa dal personale;
 - specificità professionalità, nel caso sia richiesta;
 - sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva per la specificità degli ambienti e del lavoro o altro;
 - graduatoria interna.
- In caso di assenza di una o più unità di personale, è riconosciuta una ora di intensificazione della normale attività lavorativa.
- Le altre tipologie di prestazioni aggiuntive relative all'aumento del carico di lavoro, devono essere oggetto di formale incarico.
- Per la chiusura della scuola nei giorni prefestivi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, le RSU concordano come segue: piano di recupero con svolgimento, se possibile e in considerazione dell'emergenza sanitaria, attività aggiuntive e straordinario e/o ferie se scelte dal personale per complessivi 11 giorni e per n. 66 ore.

8

W

24 dicembre	Vigilia Natale
31 dicembre	Vigilia Capodanno
5 gennaio	Vigilia Epifania
16 aprile	Vigilia Pasqua



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9-23-30 luglio	Sabati di luglio
6-13-20-27 agosto	Sabati di agosto

6- Piano di recupero

Premesso che tutto il personale è garantito l'accesso al fondo FIS per lo straordinario, disposto dal DS su proposta del DSGA in base alle esigenze dell'istituzione scolastica e secondo i criteri stabiliti dal presente contratto normativo, è previsto il seguente piano di recupero, modificabile annualmente in base alle mutate esigenze dell'istituzione scolastica e del personale tutto:

- Il Personale amministrativo e i collaboratori scolastici recupereranno i giorni di chiusura prefestiva con: Apertura pomeridiana degli uffici al pubblico e con gli Open Day.
- Relativamente al personale tecnico, in considerazione che l'attività laboratoriale è collegata inscindibilmente all'attività didattica, il personale recupererà le giornate di chiusura prefestiva prevalentemente con attività incentivate come di seguito indicato:

Attività incentivata svolta durante l'orario ordinario, per la gestione PC destinate alle aule, dei Monitor e delle LIM nelle aule (2h *Classe tot. n. 70 classi nei vari plessi)	140 ore pari a circa 24 gg.
Open day	18 ore pari a circa 3 gg
Attività incentivanti per progetti svolti durante il lavoro ordinario	54 ore pari a circa 9 gg

Nel caso in cui il monte sia insufficiente a coprire i giorni di chiusura prefestiva, a scelta, il personale può ricorrere al monte ore dello straordinario maturato e/o con ferie.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00 esclusi i gironi festivi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono





inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto istituzionale, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, come comunicato dal MIUR, sono costituite da:
 - a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa erogato dal MIUR;
 - b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 - c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d) eventuali residui del Fondo non utilizzati nell'anno scolastico precedente;
 - e) risorse FSE;
 - f) risorse per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL);
 - g) risorse per pagamento ore eccedenti;
 - h) fondo per la valorizzazione dei docenti.
 - i) Fondo per i percorsi di alternanza scuola lavoro.

Art. 20 Attività finalizzate - (Miglioramento offerta formativa)

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non siano esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

3. CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.



[Handwritten signature]



Art. 22 Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e dalla relativa pianta organica per l'anno scolastico **interessato**. A tal fine sono disponibili per le attività del personale docente il **75%** delle risorse disponibili e per le attività del personale ATA il **25%** delle risorse disponibili.

Art. 23 Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate al lordo dipendente:
 - a) supporto al Dirigente scolastico e al modello organizzativo;
 - b) supporto alla didattica (coordinatori di classe e di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto, ecc.);
 - c) supporto all'organizzazione della didattica (gestione RE, sperimentazioni, innovazione didattica, ecc.);
 - d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a) flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
 - b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c) assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d) monte ore eccedenti
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse determinate al precedente articolo per un max di 100 ore remunerate da fondo di istituto.

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale Scolastico

In considerazione che il personale ATA può accedere al riposo compensativo, nel rispetto della loro originaria destinazione e finalità, le RSU concordano che le risorse finanziarie assegnate al fondo per la valorizzazione de personale Scolastico, confluito nel FIS. Sono interamente destinate al personale docente.

Art. 25 Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati anche il compenso spettante e i termini del pagamento.





3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Il personale ha diritto al compenso stabilito previa verifica del monte ore di presenza in servizio effettivo che non deve essere inferiore all'80% del totale delle presenze entro il termine delle attività didattiche (30 giugno).
5. Le somme non percepite verranno accantonate come residui per essere ridistribuite al Personale secondo le esigenze dell'Istituzione.

Art. 26 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione delle prestazioni, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa e/o in aggiunta al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica;
 - b. disponibilità degli interessati;
3. Per la quantificazione delle risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici per il presente contratto si rinvia agli Allegati.

TITOLO VI - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola vigente e dal D. Lgs 81/2008.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

g



Ad

per



4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 29 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
 - c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 30 Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico, si avvale di un RSPP con compiti specifici.

Art. 31 Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni, oppure l'uso sistematico di video terminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 32 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale di servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del





servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l' idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 33 Rapporti con gli Enti Locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strumentale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario, richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale proprietario. L'Ente locale proprietario con tale richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 34 Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. L'amministrazione si impegna, nel corrente anno scolastico, a informare i dipendenti di eventuali nuove disposizioni.
2. Tale informazione sarà fornita, a cura del responsabile della sicurezza, a tutto il personale.

Art. 35 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico convoca la parte sindacale per una verifica delle somme a disposizione.





2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti e le attività per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte del Dirigente, il quale dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente.
3. La ripartizione relativa al fondo per la valorizzazione dei docenti sarà attuata secondo le indicazioni contenute nella L. 107/2015. Per la stessa verrà data informazione preventiva e successiva.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa TERESA AGOSTO

PARTE SINDACALE

RSU

BASILE ELIGIO

CELI ROBERTA (ASSENTE)

SOLURI SUSANNA

SINDACATI

SINDACATI FLC/CGIL SCUOLA

Mancuzzo Alfonso

TERRITORIALI CISL/SCUOLA

Silipo Alfredo

UIL/SCUOLA

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

GILDA/UNAMS

ASSENTE



